



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 96 del 21/05/2020

OGGETTO

Autorizzazione a ricorrere avanti al T.A.R. avverso la delibera di ARERA n. 158 del 5/5/2020: conferimento incarico mediante convenzione ANUTEL.

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di maggio in Gaeta e in videoconferenza, alle ore 13:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

1)	MITRANO COSMO	Presente
2)	MAGLIOZZI ANGELO	Presente
3)	MORINI TEODOLINDA	Presente
4)	MARTONE ALESSANDRO	Presente
5)	MALTEMPO LUCIA	Presente
6)	D'ARGENZIO FELICE	Presente

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv. MARRA ANTONELLA.

- c. codice 195

A. codice 195

Oggetto:

Autorizzazione a ricorrere avanti al T.A.R. avverso la delibera di ARERA n. 158 del 5/5/2020: conferimento incarico mediante convenzione ANUTEL.



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione nr. 2526 del 20/05/2020

Su proposta del Sig. Sindaco

PREMESSO

- B. Che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati (ARERA), precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- C. Che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga';
- D. Che con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- E. Che l'art. 6 della predetta deliberazione n°443/19 prevede una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF "grezzi" da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'ente territorialmente competente (ETC), e la definizione approvazione di ARERA;
- F. Che inizialmente l'ETC avrebbe dovuto validare il piano finanziario e assumere le pertinenti determinazioni entro il 31 dicembre 2019;
- G. Che il comma 683 dell'art.1 della legge n°147/13 assegna al consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- H. Che l'art 107 comma 2 decreto legge n°18/2020, convertito con modifiche in legge n°27/2020 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020.

CONSIDERATO



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



- I. Che l'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l'epidemia da Virus COVID19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- J. Che con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- K. Che con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività commerciali e industriali, sospensione che se da un lato ha determinato una forte crisi economica e finanziaria, dall'altra ha certamente determinato una minore produzione di rifiuti da parte delle relative utenze non domestiche costrette alla chiusura;
- L. Comunque necessario sostenere sia le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, sia le utenze non domestiche che hanno optato per la chiusura dell'attività, a seguito di una propria analisi dei costi benefici;

VISTI

- M. I commi da 654 a 660 dell'art. 1 della legge n°147/13 che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative.

ESAMINATA

- N. La delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, nella quale l'Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto/voluto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero enti diversi dai comuni.

RITENUTO

- O. Che la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif abbia illegittimamente sottratto ai Comuni, enti territoriali di rilevanza costituzionale, la potestà regolamentare riservata nella materia tributaria in questione dall'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013. Materia, quella in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art.14, comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in attuazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
- P. Che la delibera ARERA n°158/2020/R/rif, nel determinare riduzioni sulla quota variabile del tributo dovuto, intervenendo sui coefficienti potenziali di produzione Kd previsti dal Dpr n°158/99, di fatto non rispetta quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



n°18/2020 circa la possibilità di approvare, e quindi applicare medio tempore per il 2020, le tariffe della tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019.

VALUTATA

- Q. La concreta possibilità che le decisioni prese dall'Ente territorialmente competente, in virtù della delibera ARERA n°158 possono avere riflessi economici e finanziari negativi sui bilanci comunali, senza che questi ultimi possano decidere in merito, violando così l'autonomia amministrativa, patrimoniali e finanziaria, tutelate dagli artt. 118 e 119 della Costituzione.

VISTO

- R. Che l'ANUTEL (*Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali*), cui aderisce anche questo Comune, ha stipulato apposita convenzione con all'Avv. Riccardo Ventre con studio in Roma, al Viale Parioli n. 47/A, CF: VNTRCR44h20D709U, P.IVA 04165490618, iscritto all'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al N. 0603/16 con mail: avvocatoriccardoventre@legalmail.it
- S. Che agli Enti interessati è chiesto un contributo simbolico di partecipazione alle spese dell'azione legale nella misura di **50 euro + IVA 22% (split payment) da parte di ciascun Comune aderente**, da versare ad ANUTEL con IBAN IT91H0812642930000000011200 sarà l'Associazione successivamente a provvedere al pagamento di quanto convenuto in convenzione con l'Avvocato medesimo, in linea con lo spirito associativo che contraddistingue ANUTEL, sempre e comunque al fianco degli Enti Locali.
- T. Che ciascun Ente interessato potrà conferire l'incarico all' **Avv. Riccardo Ventre**, per la presentazione del ricorso avverso la deliberazione avanti al T.A.R. con possibilità di contestuale presentazione di domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata al fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria.

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni suesposte, impugnare dinanzi all' organo di giustizia amministrativa competente la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif ricorrendo alla convenzione ANUTEL

VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Avvocatura del Comune, giusta mail del 20/05/2020 e contestuale riscontro della stessa in ordine al nulla osta al conferimento dell'incarico in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;

Con favorevoli voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati

- U. Di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR), avverso la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif con contestuale presentazione di domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata ai fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria;
- V. Di autorizzare il Sindaco pt a conferire ampia e apposita procura ad litem all'Avv. Riccardo Ventre, L'Avv. Riccardo Ventre con studio in Roma, al Viale Parioli n. 47/A, CF: VNTRCR44h20D709U, P.IVA 04165490618, iscritto all'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al N. 0603/16 con mail: avvocatoriccardoventre@legalmail.it, legale individuato da ANUTEL (*Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali*), cui aderisce anche questo Comune, e con la quale ha stipulato apposita convenzione;
- W. Di demandare al Dirigente del dipartimento PEF l'adozione degli atti consequenziali, ivi compreso l'impegno di spesa che graverà sulla voce di Bilancio 1240 codice 0111103 del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio Finanziario 2020 avente per oggetto "spese per liti, prestazioni di servizi";

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone l'urgenza;

Richiamato l'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000;

Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile.

GIUNTA COMUNALE

Responsabile procedimento: **MARIA VERONICA GALLINARO**

Inserita da : GALLINAROV il 20/05/2020

DELIBERAZIONE G.C. N. 96 DEL 21/05/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



Il Sindaco
Cosmo Mitrano

Il Segretario Comunale
Antonella Marra

Ai Signori SINDACO
Ai Segretari Generali
Ai Dirigente Settore Finanziario
Ai Responsabile Ufficio Tributi

Oggetto: ricorso avanti al T.A.R. della delibera di ARERA n.158 del 5/5/2020

L'A.N.U.T.E.L. pur avendo intrapreso e sostenuto la linea del dialogo e della rappresentanza delle esperienze degli Enti, nella difficile opera di riorganizzazione del settore della tassazione dei rifiuti, non ha visto accolte le numerose istanze formulate.

Con la deliberazione n.158 del 5/5/2020, senza alcun mandato di legge, ARERA ha ridisegnato le competenze, attribuendo potestà decisoria e regolamentare in materia di riduzioni tecniche ed agevolazioni fiscali, relative alla tassa rifiuti agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero Enti diversi dai Comuni.

In tal modo, ARERA ha illegittimamente sottratto ai Comuni la potestà funzionale-decisoria e regolamentare riservata nella materia tributaria, in questione dall'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013, materia oltretutto quella in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art.14, comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in attuazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

D'altra parte, le decisioni assunte dagli Enti territoriali di competenza rischiano di riverberarsi economicamente e finanziariamente sui bilanci dei comuni che, subendo passivamente tali decisioni, verrebbero chiamati a darvi copertura con proprie risorse senza aver nulla potuto decidere in merito, in violazione delle prerogative di autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria tutelate dagli artt.118 e 119 della Costituzione.

Infine, a tacer d'altro, la natura precettiva della delibera in oggetto impone a carico degli Enti quali gestori della tassa, un aggravio delle attività da compiersi e di costi da sostenersi, allungando inevitabilmente e significativamente i tempi di esecuzione delle operazioni di elaborazione, ed invio degli avvisi di liquidazione della tassa con ricaduta sugli incassi e sulla liquidità dei medesimi Enti.

Per tali ragioni quest'Associazione, ha deciso di essere al fianco degli Enti e dei Funzionari associati promuovendo in primo luogo, l'attivazione di un gruppo di studio che procederà ad approfondire le criticità sopra accennate e che assisterà i Comuni nella **class action** che ANUTEL sta lanciando per impugnare avanti al T.A.R. la delibera in oggetto.

Corre l'obbligo di precisare che, si tratta di una scelta obbligata al fine di tutelare gli interessi e le prerogative costituzionalmente tutelati dei Comuni.

Tale scelta, non vuol rappresentare in alcun modo un atto ostile nei confronti di ARERA, ma la delibera in oggetto contiene disposizioni regolatorie immediatamente precettive, che ledono direttamente e concretamente la potestà regolamentare e decisionale che il nostro ordinamento ha riservato ai Comuni, quali Enti territoriali di rilevanza costituzionale, in materia di servizio rifiuti e di tassa e tariffa rifiuti tanto da esporre al rischio d'impugnazione degli atti amministrativi che i citati Enti adotteranno in materia.

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Per tali sintetiche ma non esaustive ragioni, ANUTEL ha deciso di attivarsi al fine di permettere ai Comuni di difendere le proprie prerogative costituzionalmente tutelate in sede giudiziaria, mettendo a disposizione un legale al quale ciascun Ente interessato potrà conferire l'incarico, per la presentazione del ricorso avverso la deliberazione avanti al T.A.R. con possibilità di contestuale presentazione di domanda cautelare, di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata ai fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria.

Per le motivazioni suddette è stata stipulata apposita convenzione da parte di ANUTEL con l'Avv. **Riccardo Ventre, con studio in Roma, al Viale Parioli n. 47/A, CF: VNTRCR44h20D709U, P.IVA 04165490618, iscritto all'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al N. 0603/16 con mail: avvocatoriccardoventre@legalmail.it**

Per il conferimento dell'incarico è previsto il pagamento dell'importo simbolico **euro 50,00 + IVA 22% (split payment) da parte di ciascun Comune aderente**, da versare ad ANUTEL con IBAN IT91H0812642930000000011200 sarà l'Associazione successivamente a provvedere al pagamento di quanto convenuto in convenzione con l'Avvocato medesimo, in linea con lo spirito associativo che contraddistingue ANUTEL, sempre e comunque al fianco degli Enti Locali.

Un caro saluto.

Montepaone, 19 maggio 2020



H. PRESIDENTE
(Francesco Tuccio)

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Avvocatura Comunale

Avv.to Daniela Piccolo
Patrocinante in Cassazione
Avvocato coordinatore

Avv.to Annamaria Rak
Patrocinante in Cassazione
Avvocato vicario
Reg. 205 /2020 av

Gaeta, 20/05/2020

Al Dirigente del dipartimento Finanziario
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

Alla Giunta del Comune di Gaeta

Al Sig. Sindaco del Comune di Gaeta
Dott. Cosmo Mitrano

OGGETTO : riscontro proposta di affidamento di incarico legale

In riferimento alla **proposta** formulata dal dirigente del dipartimento economico finanziario;

L'avvocatura comunale preso atto **dei documenti trasmessi**,

Considerato che:

- 1) il Comune di Gaeta aderisce alla Anutel (Associazione Nazionale uffici Tributi Enti locali)
- 2) E' volontà dell' ente aderire alla azione collettiva che verrà intrapresa per difendere i propri interessi,
- 3) la particolarità della situazione e la specificità della materia, nonché il carico di lavoro dell'ufficio legale,

NULLA OSTA

nell'esclusivo interesse del Comune di Gaeta, che venga conferito incarico ad un difensore unico per tutti i comuni associati, così come previsto dalla convenzione e come proposto dalla Anutel,

domandando alle parti interessate la regolamentazione e quantificazione della prestazione professionale .

Tanto si doveva per competenza e si coglie l'occasione per salutare.

Per la avvocatura f.to
La coordinatrice
Avv.to Daniela Piccolo

(Delibera di Giunta)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 2526 DEL 20/05/2020

----PARERE TECNICO----

Oggetto:

Autorizzazione a ricorrere avanti al T.A.R. avverso la delibera di ARERA n. 158 del 5/5/2020:
conferimento incarico mediante convenzione ANUTEL.

PROPONENTE	Pianta organica Gaeta
Ufficio PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	MARIA VERONICA GALLINARO

Il Dirigente Responsabile del Servizio Proponente	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione di Giunta. Data 20-05-2020 Il Responsabile MARIA VERONICA GALLINARO
--	---

Delibera di GIUNTA

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 2526 del 20/05/2020

OGGETTO:

(Profilo:2526)

Autorizzazione a ricorrere avanti al T.A.R. avverso la delibera di ARERA n. 158 del 5/5/2020:
conferimento incarico mediante convenzione ANUTEL.

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 .

Il Dirigente del dipartimento

RILASCIA

Parere **POSITIVO**

Note:

Gaeta li, 20-05-2020

**Il Dirigente Responsabile del Settore
Finanziario**

MARIA VERONICA GALLINARO

**Allegato alla DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 96 del 21/05/2020**

OGGETTO:

N.Profilo 2526

**Autorizzazione a ricorrere avanti al T.A.R. avverso la delibera di ARERA n. 158 del 5/5/2020:
conferimento incarico mediante convenzione ANUTEL.**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che il presente atto diverrà esecutivo, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 in data **08/06/2020**, decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione avvenuta il **28/05/2020**.

Gaeta, **28/05/2020**

Il Segretario Generale
f.to Avv. Antonella Mara